



35791-18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PAOLO ANTONIO BRUNO  
GIUSEPPE DE MARZO  
BARBARA CALASELICE  
ALESSANDRINA TUDINO  
IRENE SCORDAMAGLIA

- Presidente -

Sent. n. sez. 1474/2018

UP - 21/05/2018

R.G.N. 46600/2017

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

D'AMICO GIOVANNI nato a AVEZZANO il 24/06/1957

avverso la sentenza del 05/05/2016 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI  
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

udito il difensore

SI DA' PER FATTA LA RELAZIONE

LA DIFESA DI PARTE CIVILE SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI CHE DEPOSITA CON  
NOTA SPESE

L'AVV.TO INNOCENZI SI RIPORTA AGLI SCRITTI DIFENSIVI

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 5 maggio 2016, la Corte d'Appello de l'Aquila ha confermato la decisione del tribunale di Avezzano del 16 giugno 2014, con la quale Giovanni D'Amico è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di diffamazione, aggravato dall'attribuzione di fatti determinati, per avere pubblicato sul sito internet [www.giovannidamico.it](http://www.giovannidamico.it) un articolo avente ad oggetto l'alienazione di un edificio scolastico dismesso da parte del Comune di Morino in favore di Pasquale Avella, contenente dichiarazioni offensive in danno del predetto aggiudicatario.

Nel confermare il giudizio di responsabilità, la Corte territoriale ha ritenuto giuridicamente corretta e sostenuta da adeguata ed esaustiva motivazione la decisione del tribunale in relazione a tutte le censure articolate nell'atto di gravame, con riferimento alla ritenuta insussistenza della causa di esclusione del reato di cui all'art. 51 cod. pen., anche nella invocata forma putativa, alla integrazione della condotta materiale e del correlativo elemento soggettivo, ed alla esclusione di ulteriori profili di giustificazione del fatto illecito.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, articolando diversi ordini di motivi.

2.1 Con il primo, ha dedotto violazione della legge penale in riferimento all'elemento soggettivo del reato, per avere la corte territoriale ommesso di valutare compiutamente la vicenda amministrativa relativa all'aggiudicazione dell'edificio di proprietà comunale, la revoca dell'aggiudicazione intervenuta e la pronuncia della magistratura contabile.

2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge processuale e mancanza di motivazione in riferimento alle prove utilizzate ai fini della decisione.

2.3. Con il terzo motivo, deduce mancata assunzione di prova decisiva in riferimento alla richiesta rinnovazione istruttoria in appello dei testi a discarico, di cui il giudice di primo grado aveva revocato l'ammissione e la corte d'appello di pronunciarsi.

2.4. Con il quarto motivo, censura travisamento della prova in relazione alla circostanza relativa alla emissione – nell'ambito della procedura di aggiudicazione – di pareri favorevoli, per avere la corte territoriale ommesso di valutare i documenti prodotti; ai poteri del consiglio comunale uscente; al

contenuto dell'atto di transazione; alla determinazione del trattamento sanzionatorio; alla ricorrenza della causa di giustificazione del diritto di critica.

3. Con motivi nuovi, depositati in cancelleria il 26 aprile 2018, il difensore dell'imputato ha ulteriormente presidiato il ricorso, sviluppando plurime censure.

3.1 Con il primo motivo, riproduce ed approfondisce le doglianze già articolate nel primo e nel quarto motivo del ricorso principale in riferimento ai requisiti del delitto in contestazione ed all'esercizio del diritto di critica

3.2 Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo nuovo, riprendendo i corrispondenti motivi del ricorso principale, lamenta violazione di legge processuale in riferimento alle prove utilizzate per la decisione, in seguito alla revoca dei testi ammessi in primo grado ed alla violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., con specifico riferimento all'ambito della scriminante della critica politica.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. Ai fini della valutazione della antigiuridicità del fatto, va, immediatamente, delineato il contesto nel cui ambito le dichiarazioni dell'imputato D'Amico sono state esplicitate, secondo quanto emerge dallo stesso capo di imputazione, dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, alla quale la motivazione della Corte territoriale ha effettuato, in buona parte, rinvio *per relationem*.

2.1. Le espressioni contestate costituiscono il testo di un comunicato, pubblicato sul sito internet [www.giovannidamico.it](http://www.giovannidamico.it) dall'imputato, all'epoca dei fatti vicepresidente della regione Abruzzo e già sindaco del comune di Morino, subentrato all'amministrazione che aveva disposto la aggiudicazione, in favore di Pasquale Avella, di un edificio scolastico dismesso.

Va, in proposito, rilevato come in conseguenza di rilevate incongruenze negli atti deliberativi del predetto atto di dismissione di un bene facente parte del patrimonio comunale, l'amministrazione D'Amico aveva revocato la delibera di aggiudicazione, dando perciò seguito ad una serie di iniziative giudiziarie, da parte dell'Avella, nei confronti dell'amministrazione e dello stesso sindaco.

2.2 Il tema su cui la pubblica opinione era stata sollecitata alla discussione riguardava una vicenda dismissiva rispetto alla quale – nella prospettiva del Sindaco subentrante – erano stati sollevati numerosi rilievi nella fase antecedente l'assegnazione e che, in seguito alla revoca disposta in autotutela, aveva determinato – tra l'altro – la formulazione di una denuncia per abuso d'ufficio a carico del Sindaco.

In particolare, il D'Amico aveva affermato *"la vendita era stata effettuata dall'amministrazione Mattei a pochi giorni dalla campagna elettorale del 2010, con i pareri negativi degli uffici comunali...a vantaggio del sig. Pasquale Avella, maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Procura della Repubblica di Avezzano, che è anche l'autore dell'esposto penale...in ogni sede giudiziaria sarà dimostrato che l'amministrazione comunale di Morino da me presieduta ha agito solo ed esclusivamente per interesse pubblico, al contrario del sig. Avella che agisce per interesse privato che sta difendendo oltremodo, ma senza alcun reale interesse per l'acquisizione del bene ad un valore congruo per l'amministrazione, avendo più volte rifiutato proposte transattive da parte dell'attuale Giunta Comunale. Il suo movente in sede penale appare pertanto del tutto estraneo all'acquisizione dell'ex scuola e nei valori congrui per la tutela del patrimonio comunale"*.

2.3 Ebbene, è evidente dallo stesso tenore del testo del comunicato come il D'Amico - in qualità di sindaco del comune di Morino all'epoca della revoca e dunque legittimato dal suo ruolo politico ed amministrativo nello specifico settore - abbia voluto offrire all'attenzione della pubblica opinione il proprio punto di vista su una vicenda ben delineata nei suoi contorni fattuali e provocare una approfondita riflessione su di un tema di rilevante interesse pubblico, quale la dismissione di beni pubblici e la congruità del prezzo dell'alienazione, evidenziando la contrapposizione tra l'interesse pubblicistico che aveva ispirato la revoca rispetto allo scopo – privatistico – dell'Avella di conservazione del bene al prezzo per sé più vantaggioso; tema vieppiù di interesse del contesto ambientale di riferimento, essendo stato il D'Amico denunciato per reati contro la pubblica amministrazione rispetto ai quali ha inteso, all'evidenza, fornire elementi utili ad una equilibrata valutazione della vicenda.

2.4 Emerge, ancora, dagli atti allegati al ricorso, come effettivamente i pareri espressi dai competenti uffici nella fase antecedente all'aggiudicazione, poi revocata, contenessero riserve e perplessità e che in seguito alla revoca

dell'assegnazione ed al contenzioso che ne è derivato, fossero state proposte all'Avella soluzioni transattive che il medesimo aveva rifiutato

Di guisa che si tratta, all'evidenza, di una questione di interesse della pubblica opinione in genere e dell'ente locale in particolare.

Ed emerge sempre dagli atti allegati come effettivamente della legittimità della revoca fosse stata investita non solo la magistratura contabile (che avrebbe emesso, nel 2015, una decisione favorevole all'amministrazione) e amministrativa (che avrebbe, invece, annullato la revoca per difetto di comunicazione all'interessato), ma anche il pubblico ministero.

2.5 Il comunicato risulta, dunque, riguardare un tema di interesse pubblico, specificatamente inerente la legalità dell'azione amministrativa nel Comune di Morino ed avente ad oggetto una vicenda non solo potenzialmente suscettibile di approfondimento, ma effettivamente nota all'opinione pubblica e portata all'attenzione anche dell'autorità giudiziaria.

3. Così ricostruite le coordinate fattuali dell'imputazione, va, in punto di diritto, premesso come la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presupponga, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza dello stesso diritto (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010 - dep. 27/01/2011, Belotti, Rv. 249708).

L'esercizio di siffatto diritto consente il ricorso anche ad espressioni forti e persino suggestive al fine di potenziare l'efficacia del discorso o del testo e richiamare l'attenzione dell'interlocutore destinatario.

3.1 In via generale, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, individuati nell'interesse sociale all'informazione, nella contenenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato.

Nella delineata prospettiva, è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e

scientifica (tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789).

3.2 Con specifico riferimento al diritto di critica politica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, assumendo limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza che il medesimo dispiega sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, Sentenza n.25518 del 26/09/2016Ud. (dep. 23/05/2017) Rv. 270284, Sez. 5, Sentenza n.7715 del 04/11/2014Ud. (dep. 19/02/2015) Rv. 264064 Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 - dep. 10/02/2011, Rv. 249239).

3.3 Siffatta impostazione si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica».

In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la '*verità del fatto narrato*' per ritenere '*giustificabile*' la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a *fatti* e dichiarazioni che contengano un *giudizio di valore*, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un *nucleo fattuale* che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva '*eccessiva*', non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali.

In tal senso, la Corte Europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il *diritto di opinione*, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica.

Nella delineata prospettiva si pone la sentenza *CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013*, che costituisce la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra *statement of facts* (oggetto di prova) e *value judgements* (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel

secondo caso il potenziale offensivo dell'articolo o dello scritto, nel quale è tollerabile - data la sua natura - '*exaggeration or even provocation*', sia neutralizzato dal fatto che lo scritto si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è '*gratuito*' e pertanto ingiustificato e diffamatorio.

3.4. Nel quadro così sommariamente delineato, ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rv. 231764).

Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che, comunque, non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, Rv. 250218; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Rv. 219998).

3.5 In un quadro di valori di riferimento così peculiarmente connotato, va poi considerato il depotenziamento della carica semantica di talune espressioni in riferimento al contesto in cui vengono utilizzate, quale quello politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati, ed il rilievo secondo cui la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Rv. 237260). Di guisa che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate sotto forma di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, poiché nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005, 232125).

Di conseguenza quanto maggiore è il potere esercitato, tanto maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Rv. 236362).

4. Applicando gli enunciati principi al caso in esame, si appalesa evidente l'erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della scriminante.

L'imputato si è limitata a prospettare, in seguito alle iniziative giudiziarie ed alla denuncia sporta nei suoi confronti in seguito alla revoca della delibera di aggiudicazione, una ricostruzione della vicenda non solo obiettivamente rilevante nel contesto ambientale, ma anche oggetto di approfondimento in sede giudiziale, rivendicando - quale rappresentante anche delle scelte politiche ed amministrative di competenza dell'ente locale - la correttezza dell'azione amministrativa e circostanziando l'oggettivo interesse patrimoniale dell'Avella, formulando valutazioni espresse con un linguaggio del tutto consono alla sede e congruo in riferimento ai fatti rappresentati.

Non può infatti ritenersi che il D'Amico abbia posto in essere una gratuita aggressione alla persona del querelante, che peraltro rivestiva una posizione di notorietà nel locale contesto proprio per la controversia in atto.

4.1 In tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (Sez. 5, Sentenza n.4853 del 18/11/2016Ud. (dep. 01/02/2017) Rv. 269093, N. 13735 del 2006 Rv. 233986, N. 48712 del 2014 Rv. 261489, N. 5695 del 2015 Rv. 262531, N. 7244 del 2015 Rv. 267137, N. 7715 del 2015 Rv. 264064, N. 4298 del 2016 Rv. 266026, N. 37397 del 2016 Rv. 267866, N. 41414 del 2016 Rv. 267865).

Di guisa che va senz'altro riconosciuto nel testo del comunicato il requisito della continenza con riferimento all'art. 51 cod. pen., così come declinato nella giurisprudenza di questa corte nell'accezione di «...proporzione, misura e continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata dalla polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati» (Sez. 5, n. 3356 del 27/10/2010).

E siffatta valutazione è tanto più appropriata ove si consideri che la prospettazione dei contrapposti interessi è stata formulata non già quale critica all'Avella, bensì quale rivendicazione difensiva della legittimità delle iniziative assunte dal Sindaco e dall'Amministrazione, con ulteriore depotenziamento di una pretesa offensività *ad hominem*, apparendo all'evidenza l'interesse del



D'Amico finalizzato alla tutela della credibilità dell'ente locale e della propria onorabilità e non all'indiscriminata lesione della reputazione del querelante.

4.2 Il tenore delle espressioni adoperate, peraltro non esorbitante dal taglio istituzionale proprio connesso alla carica pubblica del propalante, rende, peraltro, del tutto ultroneo richiamare, in questa sede, anche il limite *allargato* del principio di continenza che comunque ricorre in presenza di modalità espressive ironiche, irridenti o sarcastiche, quali manifestazioni di legittima polemica in ordine a contrapposte opinioni e comportamenti comunque di interesse pubblico (Sez. 5, n. 13563 del 20/10/1998, Senesi, Rv. 212994). Si è sottolineato, infatti, che l'art. 21 Cost., analogamente all'art. 10 Cedu, non tutela unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano", con la conseguenza che di esse non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva, che, una volta riscontrata, integra l'esimente del diritto di critica. (Sez. 5, n. 25138 del 21/02/2007, Rv. 237248).

5. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appello de L'Aquila non sono, dunque, condivisibili, poiché la critica è stata formulata con modalità che costituiscono espressione della libertà di manifestazione del pensiero, che - mediante prospettazione di una obiettiva situazione di contrasto di interessi pubblici e privati finalizzata alla rivendicazione della correttezza dell'azione amministrativa - rientra nella scriminante dell'esercizio del diritto tutelato dall'art. 21 Cost. e 51 art. cod. pen..

6. Poiché la decisione della Corte di appello de L'Aquila, rinviando anche a quella di primo grado, ha ricostruito la vicenda in punto di fatto perché possano ritenersi sussistenti i presupposti della suindicata scriminante, questa Corte può, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. L, procedere ad annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la formula perché il fatto ascritto non costituisce reato; formula da adottarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte nel caso in cui siano integrati gli elementi oggettivi del reato contestato ma sussista una causa di giustificazione, che elimina l'antigiuridicità penale, ed esclude di conseguenza il reato (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240815; Sez. 5, 20 marzo 2007, n. 27283; Sez. 6, 1 marzo 2001, n. 15955, Rv. 218875; Sez. 6, 8 aprile 1999, n. 7836).

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 51 cod. pen.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2018.


Il Consigliere estensore

Alessandrina Tudino



Il Presidente

Paolo Antonio Bruno



Depositato in Cancelleria

Roma, il **26 LUG 2018**.....



**Il Direttore Amministrativo**

**Dot. Les Odina Odina GALLIANO**

